



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 novembre 2010, n. 241

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "SAN MARZANO 1" da realizzarsi nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

Società Kokusai Itasol One S.r.l, con sede legale in viale delle Milizie, 2 - Roma.

Il giorno 2 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Elimpia S.r.l. ora Kokusai Itasol One S.r.l., avente sede legale in Roma al Viale delle Milizie n. 2, con nota prot. n. 38/6316 del 16.06.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) denominato "SAN MARZANO 1";
- con atto di conferimento del ramo d'azienda - giusto atto del 05.11.2009 a firma del Notaio Ilaria Virginia Infelisi Repertorio n. 446/337 - la titolarità dell'impianto fotovoltaico in oggetto è stata trasferita dalla Società Elimpia S.r.l. alla Società Kokusai Itasol One S.r.l. - P.I.V.A. 10541671003;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4 MW da realizzarsi nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 12616 del 24.11.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3051 del 25.02.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 08 aprile 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO, con nota prot. n. 012643 del 12.03.2010 e confermando la nota prot. 057395 del 24.12.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di 4 MW e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), nonché della complementare linea elettrica interrata che interesserà anche il Comune di Fragagnano (TA).
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3462 del 01.04.2010 rappresenta che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
 1. Nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6,7,8,9 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
 2. Gli attraversamenti in appoggio alle travi dei ponti (previa autorizzazione dell'ente gestore degli stessi) siano realizzati sul lato a valle e senza diminuire in alcun modo la sezione utile per il deflusso delle

acque;

3. Gli attraversamenti mediante T.O.C. siano realizzati senza peggiorare il regime idraulico dell'alveo interessato e senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti, avendo cura che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi pericolosi per la loro stabilità ovvero per la protezione del territorio a valle; inoltre il franco minimo sia tale che il cavidotto non subisca danni in relazione alla capacità erosiva della piena bicentenaria;

4. Le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

5. Le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

6. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. n. 5567 del 31.03.2010, comunica che l'area interessata dall'impianto non è sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.l.vo 42/2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - prot. n. 5569 del 07.04.2010 - comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ma ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze archeologiche legate alle forme di popolamento antico in età preistorica, come del resto evidenziato dalla Carta del Rischio archeologico.

Stante quanto sopra, non ravvisava motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno (per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle infrastrutture connesse e dei cavidotti) dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;

2. Tutte le attività legate al controllo continuativo e agli ulteriori approfondimenti d'indagine dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS 25;

3. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Brindisi e Taranto - prot. n. 2737 del 08.04.2010 - esprime nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di costruzione, a tener conto delle distanze, dell'elettrodotta da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 21759 del 09.02.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Fa rilevare, tuttavia, che per effetto della nuova classificazione sismica del territorio regionale pugliese e di quanto disposto con Delibera di G.R. n. 1626 del 15.09.2009, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/1/08.

Inoltre, comunica che gli attraversamenti di corsi d'acqua o di canali demaniali da parte delle linee elettriche di consegna al gestore unico dovranno essere oggetto di specifica istanza di concessione da trasmettere all'Ufficio di cui alla nota in oggetto, corredate di esaustivi particolari costruttivi.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto - con nota prot. n. 3540 del 08.03.2010 comunica che il terreno interessato dall'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo per scopo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

- ASL TARANTO - Dipartimento di Prevenzione - con nota Prot. 549 del 13.03.2010 e confermando nota prot. n. 296 del 12.02.2010 esprime parere favorevole all'ipotesi progettuale per quanto di competenza, fatti salvi tutti i pareri e/o nulla osta previsti da parte di altri Enti e/o Organi competenti.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto - prot. n. 29192/10 del 15.05.2010, comunica che - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente - "non si evidenziano criticità o carenze nel progetto".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 4957 del 07.04.2010 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente.

- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - prot. 7353/343 Tit. III Classe H Fasc. 6 - rilascia nulla osta tecnico all'esecuzione delle opere, a condizione che:

- evidenziata l'unica possibile interferenza con opere gestite dal Consorzio di Bonifica in oggetto - rappresentata dall'intersezione del cavidotto ubicato nel tratto 1-2 della SP86 "Comunale da Grottaglie" con il "Dreno V14" affluente del "Canale Simone" - il cavidotto - come specificato negli elaborati progettuali - sia posto in essere con modalità interrata lungo la suddetta strada provinciale.

- Provincia di Taranto - 9° Settore - con nota prot. n. 21400 del 08.04.2010 - esaminata la documentazione trasmessa - comunicava che la Società proponente deve osservare il puntuale rispetto di tutta la normativa in merito all'inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

Significava, altresì, che:

„ qualora vengano previste superfici pavimentate occorrerà provvedere una gestione delle acque meteoriche ai sensi della normativa vigente;

„ tutti i materiali rivenienti da scavi e non riutilizzati come riempimento dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

„ la Ditta deve impegnarsi alla salvaguardia della vegetazione di pregio eventualmente presente nel sito;

„ il proponente deve adottare un'idonea schermatura del sito ove insisterà l'impianto, per limitarne l'impatto visivo, mediante elementi arborei;

„ una volta terminata la fase di cantiere il proponente deve provvedere al puntuale ripristino del piano di terreno utilizzato, risistemando le aree a verde;

„ il terreno su cui insisterà l'impianto deve essere curato con opportuna manutenzione del verde utilizzando materiali e prodotti compatibili con l'ambiente;

„ il proponente deve provvedere alla presentazione di un piano di ripristino dell'area, che a termine della vita utile dell'impianto descriva le operazioni da attuarsi per il recupero della stessa nella sua configurazione ab origine.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 60570 del 01.07.2010, esprime parere favorevole a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;

2. Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente

realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

3. La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40 per cm 40, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;

4. Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

5. Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

6. Nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve, inoltre, essere compattato;

7. È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

8. È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulizia dei pannelli e delle strutture;

Se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate, previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale.

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 6273 del 02.04.2010 - rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto - Ufficio Prevenzione Incendi - con nota prot. n. 3892 del 10.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota a firma dell'Ing. Angelo Micolucci in qualità di tecnico progettista dell'impianto di cui all'oggetto, ossia che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto indicato in oggetto non rientrano in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi.

- ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n° 12791 del 24.02.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:

- L'ENAV ha comunicato, con foglio AV/PSA/45050 del 19.02.2010, che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 17841 del 31.03.2010 - rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza.

- Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) con nota del 08.04.2010, rilasciata su modulo-parere, comunica che l'intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente.

- Comune di Fragagnano (TA) con nota del 09.03.2010, rilasciata su modulo parere, comunica che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. AOO_145 del 13.08.2010 n. 4246 ritiene di poter esprimere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dell'impianto, con

esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 50 m dell'A.T.D. Cigli di Scarpata, secondo le prescrizioni di base definito dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

Inoltre prescrive che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

„ Siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste ecc);

„ Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

In riferimento al suddetto parere, la Società proponente depositava con nota del 15.09.2010 (Prot. AOO_159 del 16.09.2010/0013503) il layout definitivo dell'impianto in oggetto in funzione delle prescrizioni sopra riportate. Contestualmente, si precisava che era stata effettuata esclusivamente una rimodulazione della distribuzione dei moduli fotovoltaici con riduzione dell'area occupata dall'impianto, all'interno delle stesse particelle catastali, e non mutando la potenza complessiva dell'impianto avendo fatto ricorso a moduli fotovoltaici tecnologicamente più evoluti. In considerazione di quanto sopra, si significava che "non rappresenta una modifica sostanziale al progetto".

- Provincia di Taranto - 11° Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri - prot. 53724 del 06.09.2010 - richiedeva, in ordine al parere di competenza inerente il rilascio di autorizzazione/concessione demaniale per la posa di linee elettriche e per la realizzazione di impianti lungo le strade provinciali, integrazione della documentazione tecnico-amministrativa e dati.

A corredo della stessa si trasmettevano le Prescrizioni inerenti le concessioni stradali.

In riferimento alla suddetta comunicazione, la Società proponente comunicava con nota del 22.09.2010 (Prot. AOO_159 del 23.09.2010 n. 13773) di aver adempiuto agli obblighi previsti.

- Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. n. 410819 del 01.09.2008 trasmetteva la STMG alla Società proponente. A seguito dei sopralluoghi sui siti interessati, era emersa una situazione impiantistica tale da rendere necessaria una variante alla Soluzione Tecnica Minima Generale come comunicata con nota prot. n. 418019 del 01.09.2008, consistente in quanto di seguito specificato:

1. Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mm², che colleghi la cabina di consegna alla CS FRAGAGNANO;
2. STALLO MT in CS FRAGAGNANO;
3. Costruzione di una cabina di consegna all'interno dell'impianto, ottenendo da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 08.06.2009 la validazione della soluzione prospettata.

Rilevato che:

- il Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- in riferimento alla disponibilità del sito per la realizzazione dell'esercizio dell'impianto in oggetto, il legale rappresentante della Società KOKUSAI ITASOL ONE S.r.l. ha trasmesso con nota del 28.10.2010 (Prot. AOO_159 del 28.10.2010 n. 15340) certificato del 27.10.2010 Repertorio n 2241/1577

- a firma del Notaio Dottor Maria Carmela Punzi - che attesta l'avvenuta proroga del termine di adempimento per la stipula del contratto di definitivo di costituzione e trasferimento del diritto di superficie già fissato con contratto preliminare del 16.10.2009 avente repertorio n. 1585/1111.

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-

territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 13880 del 28 settembre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA);
 - e delle relative opere connesse:
 - „ Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mm², che colleghi la cabina di consegna alla CS FRAGAGNANO;
 - „ STALLO MT in CS FRAGAGNANO;
 - „ Costruzione di una cabina di consegna all'interno dell'impianto.
- in data 30 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Kokusai Itasol One S.r.l. ed il Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 04 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11927 e della Convenzione al repertorio n. 11928;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 241 del 2 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4 MW, come innanzi descritto, denominato "SAN MARZANO 1" ed ubicato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Kokusai Itasol One S.r.l. con sede legale in Roma al Viale Delle Milizie n. 2, Partita IVA 10541671003 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4 MW, ubicato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA);

e delle relative opere connesse:

„ Costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL185mm², che colleghi la cabina di consegna alla CS FRAGAGNANO;

„ STALLO MT in CS FRAGAGNANO;

„ Costruzione di una cabina di consegna all'interno dell'impianto.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Kokusai Itasol One S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6

comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
